



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Faunistico

Legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24
articolo 29, comma 9 lettere b) e c)

**PRESCRIZIONI TECNICHE
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.**

**DISPOSIZIONI VARIE PER LA
STAGIONE VENATORIA 2023/2024**

DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Articolo 1 – Permesso e tesserino venatorio

1. Il Tesserino di caccia e il Permesso d'ospite giornaliero non possono essere manomessi o alterati in alcun modo.
2. Il cacciatore consegna entro il 15 febbraio 2024 all'Ente gestore, esclusivamente tramite la Riserva comunale di caccia di appartenenza, il Tesserino di caccia compilato in ogni sua parte.
3. Non può essere rilasciato il Permesso d'ospite giornaliero al cacciatore che sia oggetto di provvedimento di ritiro cautelare o di sospensione, ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Articolo 2 - Segnatura delle giornate di caccia

1. Il cacciatore, **prima di iniziare l'attività venatoria, contrassegna** sul calendario del proprio tesserino, esclusivamente mediante evidente foratura, ogni giornata di caccia. Tale obbligo non trova applicazione:
 - a) per la caccia alla migratoria da appostamento fisso, dal 1 ottobre al 30 novembre, periodo durante il quale sono previste cinque giornate settimanali di caccia;
 - b) per la caccia autunnale a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la riserva ha comunicato entro il 1 agosto al Servizio Faunistico e all'Ente gestore la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria;
 - b) il cacciatore è titolare di un permesso di caccia unico e valido per quella riserva.

Articolo 3 - Denuncia di uscita

1. Il cacciatore compila preventivamente la denuncia di uscita per recarsi a caccia di:
 - a) Ungulati, quando è obbligatorio l'accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore (vedi articolo 8);
 - b) Fagiano di monte;
 - c) Coturnice.
2. La denuncia d'uscita, fatta per iscritto secondo il modello allegato, dopo essere stata **compilata in ogni sua parte**, è imbucata nelle apposite cassette predisposte da ogni riserva di caccia, in base ai criteri stabiliti dall'Ente gestore.
3. La denuncia di uscita non è richiesta qualora la riserva di caccia abbia espressamente comunicato al Servizio Faunistico e all'Ente gestore, entro il 1 agosto, la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria.

Articolo 4 – Annotazione degli abbattimenti di Ungulati, fagiano di monte e coturnice

1. Per Ungulati, fagiano di monte e coturnice il cacciatore, immediatamente dopo la constatazione dell'abbattimento, utilizzando una scheda di abbattimento per ogni capo, compie le seguenti operazioni.
 - a. Asporta il talloncino relativo alla specie, rispettando l'ordine progressivo delle pagine. L'asportazione del talloncino assolve all'obbligo di immediata annotazione del capo abbattuto, previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
 - b. Compila la scheda di abbattimento, sia il tagliando sia la matrice, in modo evidente, ad eccezione della parte riservata alla denuncia di abbattimento.

2. La scheda di abbattimento accompagna il capo fino al momento in cui essa è imbucata nell'apposita cassetta o fino a che lo stesso giunge nel luogo di conservazione.
3. Gli stessi adempimenti sono obbligatori anche per il titolare di permesso d'ospite giornaliero.

Articolo 5 – Annotazione degli abbattimenti di specie diverse

1. Per le specie diverse da Ungulati, fagiano di monte e coturnice si utilizza la *Scheda per la segnatura dell'abbattimento altre specie*. Il cacciatore, immediatamente dopo l'abbattimento, annerisce in modo evidente i campi della parte generale (giorno, mese ed eventualmente modalità di caccia alla migratoria) e i campi relativi alla specie abbattuta (un quadratino per ogni capo abbattuto), assolvendo in tal modo all'obbligo di immediata annotazione, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
2. Il cacciatore, per scopi statistici, deve compilare la scheda entro la fine della giornata anche in caso di nessun abbattimento.
3. Agli stessi adempimenti è obbligato il titolare di permesso d'ospite giornaliero.

Articolo 6 - Denuncia di abbattimento e adempimenti connessi

1. Per Ungulati, fagiano di monte e coturnice il cacciatore, per consentire il controllo dei capi abbattuti, **entro le 24 ore successive all'abbattimento**, deve:
 - a) **denunciare** l'avvenuto abbattimento, anche verbalmente, al rettore della locale riserva comunale di caccia e **consentire di visionare** l'animale per l'aggiornamento del piano di prelievo;
 - b) **denunciare l'abbattimento in forma scritta**, imbucando il tagliando della scheda di abbattimento, compilato anche nella parte denominata "denuncia di abbattimento", nelle apposite cassette predisposte per le denunce di uscita;
 - c) **mantenere il capo morfologicamente integro**, eventualmente eviscerato, non congelato, per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento in forma scritta, per consentire il controllo del capo abbattuto da parte:
 - del personale di vigilanza;
 - del rettore della riserva comunale di caccia.
2. Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 24 ore, qualora il capo sia già stato visionato dal rettore e da uno dei soggetti preposti alla vigilanza.
3. Gli agenti di vigilanza possono applicare agli animali controllati idonei **contrassegni** inamovibili.
4. Tutti gli esemplari abbattuti di **specie diverse** da Ungulati, fagiano di monte e coturnice dovranno essere conservati integri e non congelati, eventualmente eviscerati, nel corso delle giornate di caccia, così da consentirne il riconoscimento in occasione di eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza.

CACCIA AGLI UNGULATI

Articolo 7 – Armi, munizioni e distanza di tiro

1. La caccia agli **Ungulati** è consentita unicamente con **fucile a canna rigata**, compresi i combinati Boch e Drilling di calibro minimo non inferiore a 5,6 millimetri e, congiuntamente, bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
2. La caccia al **cervo** può essere esercitata esclusivamente con fucile di **calibro** non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, con il calibro 307 W., 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. È altresì consentito l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 *Swedish*; 6,5-284 *Norma*; 7,5x55 *Swiss*; 7 mm *Remington Short Action Ultra Magnum*, 300 *Remington Short Action Ultra Magnum*, 7 mm *Zentile*, 6,5 *Creedmoore*, 6,5x47 *Lapua*, 260 *Remington* e 6,5 Prc.

3. L'uso del **fucile** con canna ad anima rigata a **ripetizione semiautomatica** è consentito solo con l'impiego massimo di due colpi.
4. Completata la disponibilità nel carniere di Ungulati, individuale o di riserva, è **vietato il porto e/o l'uso** di fucili a canna rigata e di fucili combinati con bossolo metallico.
5. La **distanza massima di tiro** consentita è di 300 metri per capriolo, camoscio e muflone e di 400 metri per il cervo.

Articolo 8 - Accompagnamento

1. Nell'esercizio della caccia con **l'obbligo di accompagnamento** i cacciatori devono essere accompagnati dall'esperto accompagnatore o dal personale di vigilanza in servizio che abbia partecipato a un apposito corso di preparazione e che pertanto può svolgere la mansione di esperto accompagnatore.
2. L'**esperto accompagnatore** è il cacciatore in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 39, commi 11 e 12, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e dall'articolo 35 del regolamento di esecuzione della medesima legge. Egli ha il compito di indicare al cacciatore il capo da abbattere. La qualifica è attestata da uno specifico tesserino.
3. Per poter svolgere le mansioni di **esperto accompagnatore**, a nome del cacciatore deve essere stato precedentemente emesso il permesso annuale di caccia in una delle riserve della provincia di Trento per la stagione venatoria in corso.
4. Qualora l'esperto dovesse effettuare l'accompagnamento **in riserve di caccia diverse** da quelle per le quali ha ottenuto il permesso annuale, dovrà preventivamente acquisire il consenso del rettore della riserva di caccia interessata.
5. È possibile avvalersi di un *cacciatore esperto* della provincia di Bolzano in possesso del tesserino di accompagnamento, rilasciato in conformità al regolamento per l'esercizio della caccia della provincia di Bolzano. L'attività di accompagnamento è esercitata solo con il consenso del rettore della riserva interessata.
6. All'interno delle aziende faunistiche venatorie i cacciatori sono accompagnati, in alternativa, da agenti di vigilanza delle aziende stesse che abbiano seguito un apposito corso.
7. **L'accompagnamento** è obbligatorio per l'esercizio della caccia a:
 - camoscio;
 - capriolo dal 1 maggio al 29 giugno;
 - cervo dal 1 maggio al 29 giugno.
8. La caccia a **femmina e piccolo di capriolo** dal 3 settembre al 31 dicembre è esercitata esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 - a) con l'obbligo di accompagnamento;
 - b) senza l'obbligo di accompagnamento, previa assegnazione nominativa incedibile del capo, per un periodo minimo di una settimana.

La **modalità** è scelta dall'assemblea dei cacciatori di ogni singola riserva ed è espressamente comunicata al Servizio Faunistico e all'Ente Gestore entro il 16 agosto. Qualora, entro il termine indicato, non venga formulata alcuna comunicazione, l'obbligo dell'accompagnamento è automatico.

9. In concomitanza con un'**uscita di accompagnamento** nell'ambito della riserva di appartenenza, l'esperto può portare esclusivamente il fucile a canna rigata, compresi i combinati *Boch* e *Drilling*, per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato e per esercitare la caccia agli Ungulati, purché abbia disponibilità di capi a livello individuale e di riserva.
L'esperto, **qualora porti l'arma**, deve sempre contrassegnare la giornata di caccia sul calendario del proprio tesserino.

L'esperto che intende esercitare la caccia e non limitarsi all'accompagnamento deve compilare anche la **denuncia di uscita**, distinta da quella del cacciatore accompagnato.

10. Nell'esercizio della caccia che prevede l'obbligo di accompagnamento anche **l'esperto** deve essere accompagnato o da un altro esperto o da un cacciatore della stessa riserva di diritto.

Articolo 9 – Esito del tiro e capi feriti

1. Il cacciatore, prima di proseguire l'attività di caccia, è tenuto ad accertare, recandosi sul punto dove si trovava l'animale, l'**esito del tiro** effettuato con canna ad anima rigata.
2. Nel caso in cui il cacciatore accerti di aver ferito un capo di ungulato deve provvedere, in via esclusiva, prima di continuare la caccia, a una **scrupolosa ricerca** del selvatico. Per la ricognizione il feritore deve avvalersi solo di cani da traccia riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore e condotti da cacciatori iscritti all'albo dei conduttori. Il ferimento deve essere segnalato nel più breve tempo possibile, e comunque entro la giornata, al rettore della locale riserva comunale di caccia.
3. L'idoneità di un cane da traccia è riconosciuta dall'Ente gestore sulla base di appositi criteri dallo stesso determinati.
4. Le uscite di verifica, ricerca e recupero di ungulati eventualmente feriti devono essere denunciate sul **portale telematico** dal conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei da parte dell'ente gestore.
5. L'attività di verifica, ricerca e recupero può essere svolta dai conduttori con l'uso del fucile, anche nei giorni o nei luoghi in cui la caccia è vietata, non costituisce attività venatoria e pertanto il conduttore non contrassegna preventivamente la giornata di caccia sul calendario.
6. Qualora il capo ferito si porti in una riserva diversa da quella del ferimento, il recupero deve essere preceduto dalla segnalazione al rettore della riserva interessata o al personale di vigilanza.
7. In ogni caso, gli agenti di vigilanza territorialmente competenti, prima che inizi l'attività di recupero,
 - a) nei giorni di caccia chiusa,
 - b) in caso di sconfinamento del capo ferito in un ambito territoriale a caccia vietata,devono essere avvisati direttamente, *de visu*, a voce e, comunque, raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.
8. Nel caso di interruzione definitiva della ricerca, segnalata al rettore della locale riserva comunale di caccia, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo in questione se questo viene abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore o se viene rinvenuto morto.
9. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei, in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dall'Ente gestore e per cui è stato emesso il permesso annuale in una delle riserve di caccia, nello svolgimento dell'attività di recupero può portare il suo fucile a canna rigata anche in riserve diverse da quella di appartenenza,
10. Il recupero del capo ferito, con l'ausilio dei cani da traccia ritenuti idonei, può essere effettuato, con le modalità già specificate, anche dal personale di vigilanza dell'Ente gestore non in possesso del permesso di caccia.
11. Per il recupero di fauna ferita è possibile avvalersi di conduttori in possesso del permesso di caccia in provincia di Bolzano, i cui cani sono riconosciuti idonei al recupero nella stessa provincia. In tal caso si seguono le disposizioni dei commi precedenti. L'attività di recupero è svolta con il consenso del rettore della riserva interessata.

Articolo 10 - Muflone

1. La caccia al **muflone**, specie non autoctona, è autorizzata sulla base di appositi programmi di prelievo nelle riserve di caccia individuate con deliberazione del Comitato faunistico provinciale 7 agosto 2012, n. 615.

2. Per contenere l'espansione della specie sul rimanente territorio provinciale, nelle riserve di caccia senza programma di prelievo, dal 1 ottobre al 30 novembre il cacciatore, mentre esercita la caccia agli ungulati, è autorizzato ad abbattere mufloni, di qualsiasi età e sesso, obbligatoriamente con il fucile a canna rigata.

Articolo 11 – Valutazione trofei

1. Devono essere conservati e portati, tramite il rettore della riserva comunale di caccia, alle valutazioni trofei annuali:
 - a) i **palchi** e le **mandibole** intere di tutti i capi di capriolo e cervo maschio;
 - b) le **corna** di camoscio e muflone;
 - c) le **mandibole intere** di femmine e piccoli di cervo, capriolo e muflone adeguatamente ripuliti e scortati dall'apposito certificato d'origine, compilato in tutte le sue parti a cura del personale forestale di vigilanza o del personale di vigilanza dell'Ente gestore o del rettore della riserva.
2. Tutti i palchi, le corna e le mandibole presentati per la valutazione sono opportunamente contrassegnati e sono conferiti alle mostre eventualmente organizzate dall'Ente gestore.

CACCIA ALL'AVIFAUNA

Articolo 12 – Disposizioni e divieti

1. La caccia all'avifauna è consentita solo con fucile a canna liscia.
2. La caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso, dal 17 settembre al 14 dicembre è consentita nelle località precedentemente indicate dal cacciatore sul tesserino di caccia.
3. La caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita per cinque giorni alla settimana.
4. La caccia agli **uccelli acquatici** dal 16 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 è svolta nelle località di seguito indicate (fatti comunque salvi i divieti di caccia posti in essere nelle riserve naturali provinciali istituite ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11):
 - a) lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;
 - b) lungo il torrente Avisio, a monte del ponte stradale di Lavis fino al confine rispettivamente della riserva di Trento nord e di quella di Lavis;
 - c) lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;
 - d) lungo il torrente Noce, dal Ponte di S. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;
 - e) lungo il fiume Sarca, dal Ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià compreso, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;
 - f) lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;
 - g) lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;
 - h) nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, Santa Massenza, Molveno, Tenno, Terlago, Serrai di Pinè e nei laghi di Garda e d'Idro nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), Santa Giustina, Stramentizzo, San Colombano, nel Laghizzol di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave S. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.
5. È vietato cacciare l'avifauna migratoria da un **appostamento** collocato ad una distanza inferiore a 100 metri da un analogo appostamento preesistente.

Articolo 13 - Richiami vivi

1. Dal 16 dicembre è ammesso esclusivamente l'uso di richiami delle specie cesena e tordo sassello, limitatamente al periodo di effettiva apertura della caccia alla specie.

2. Al termine della stagione venatoria il cacciatore compila la scheda dei richiami vivi al momento detenuti.

CACCIA AD ALTRA SELVAGGINA

Articolo 14 - Modalità, armi, appostamenti e cani

1. È vietata la caccia della **lepre** all'aspetto e al covo.
2. Per la caccia alla **volpe** è consentito:
 - a) dal 17 settembre al 14 dicembre:
 - a) l'uso del fucile a canna liscia;
 - b) l'uso del fucile a canna rigata in concomitanza con la caccia agli ungulati, nel rispetto degli orari previsti per la caccia alla specie stessa;
 - b) dal 16 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 esclusivamente la caccia da appostamento fisso denunciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 10 agosto 2018, n° 1472, preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Forestale dal rettore della Riserva. È ammesso un numero massimo di appostamenti proporzionale alla porzione di riserva ricompresa entro i 1300 metri di quota, nella misura di un appostamento ogni 250 ettari. La caccia è consentita unicamente con fucile a canna rigata, previa denuncia di uscita da imbucare nelle apposite cassette. Il fucile è portato in busta sia all'andata che al rientro dall'appostamento.
3. La caccia a specie diverse dagli ungulati è consentita solo con fucile a canna liscia ad eccezione della caccia alla volpe, come indicato al punto 2.
4. È vietato il porto e/o l'uso di **cartucce** caricate con palla tipo "*Brenneke*" e il porto e/o l'uso di cartucce con pallettoni di diametro superiore a 3,5 millimetri (corrispondenti al n. 2 della numerazione italiana).
5. È vietato l'esercizio della caccia con munizioni a palla blindata e con archi.
6. L'esercizio della caccia al **fagiano di monte** e alla **coturnice** è consentito, esclusivamente con l'impiego di cani da ferma, le cui razze rientrano nel "gruppo 7", secondo quanto stabilito dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), e i relativi meticci.
7. Durante la caccia al **fagiano di monte** e alla **coturnice** è vietato portare qualsiasi tipo di fucile a canna rigata compresi combinati Boch e Drilling.
8. È vietato l'uso di **cani** che inseguono insistentemente gli Ungulati.
9. Sono vietati gli abbattimenti di esemplari muniti di **radiocollare**, per non compromettere l'esito delle ricerche in corso e gli interventi di ricostituzione di popolazioni faunistiche, salvo i casi di:
 - animali menomati o deperiti, il cui stato risulti attestato dal certificato veterinario;
 - conclusione della ricerca comunicata dal Servizio Faunistico all'Ente gestore.

DISPOSIZIONI FINALI ATTUATIVE

Articolo 15 – Disposizioni varie

1. Nell'esercizio della caccia è auspicabile che il cacciatore utilizzi il telemetro quale strumento utile alla misurazione della distanza di tiro.
2. Nel prelievo degli Ungulati è auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione delle munizioni contenenti piombo;
3. Nella caccia al cervo e al capriolo possono essere prelevate anche le femmine accompagnate dal piccolo: in questi casi il piccolo è abbattuto per primo.
4. La riserva si impegna con specifica regolamentazione interna ad organizzare la caccia al fagiano di monte e alla coturnice in modo da rispettare il rapporto massimo di tre cacciatori per ogni capo disponibile per ciascuna specie.

5. È auspicabile che il rettore della riserva di caccia divida il proprio territorio in zone da indicare nella denuncia di uscita. I criteri da seguire per l'individuazione sono i seguenti:
 - a) le zone hanno superfici accorpate, sostanzialmente equivalenti tra di loro e il loro numero è proporzionale alla superficie della riserva;
 - b) le zone sono individuate in funzione delle esigenze gestionali e di vigilanza;
 - c) le zone hanno confini per quanto più possibile facilmente individuabili sul terreno e coincidenti con limiti orografici e infrastrutturali.
6. Il rettore della riserva comunale, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, cura la registrazione dei capi abbattuti di Ungulati, fagiano di monte e coturnice: a tale scopo è tempestivamente aggiornato il numero dei capi abbattuti esposto nella bacheca della riserva e il registro predisposto secondo il modello elaborato dal Servizio Faunistico.
7. Prima di iniziare la caccia il cacciatore verifica lo stato di realizzazione dei programmi di prelievo presso la bacheca della riserva.
8. I direttori delle Aziende faunistico venatorie svolgono le stesse mansioni richieste ai rettori delle riserve, ad esclusione dell'obbligo di tenuta e aggiornamento della bacheca. In particolare, per quanto riguarda i giorni di caccia, i direttori dell'azienda assicurano il rispetto del limite delle tre giornate settimanali attraverso la gestione dei calendari delle giornate.
9. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei espone in modo visibile sul veicolo utilizzato il contrassegno di riconoscimento quando, per esercitare l'attività di recupero di selvaggina ferita, transita su strade forestali. Il contrassegno di riconoscimento è concordato con il Servizio Faunistico.
10. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con l'esclusione delle disposizioni finali attuative previste in questo articolo, si applica la sanzione amministrativa indicata all'articolo 46, comma 1, lettera m) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sempre che non si tratti di prescrizioni espressamente richiamate dagli stessi articoli 38 e 46 della medesima legge o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia di _____

Cacciatore _____ Esperto
(Nome e Cognome)

Specie che intende cacciare (indicare con una x)

Capriolo*	
Cervo*	
Camoscio	

Fagiano di monte	
Coturnice	
Volpe	

- *denuncia d'uscita sempre obbligatoria in caccia primaverile estiva;
- denuncia d'uscita obbligatoria in caccia autunnale:
 - per femmina e piccolo di **capriolo** in riserve con obbligo di accompagnamento
 - se prevista dai regolamenti di riserva

Zona/e _____

Data e ora dell'uscita _____

Accompagnatore _____ Esperto
(Nome e Cognome)

FIRMA DEL CACCIATORE _____

CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO

(Deliberazione di G.P. n. 1101 del 3 agosto 2020)

Specie non sottoposte a programmi di prelievo	Carniere giornaliero per cacciatore
lepre comune, lepre bianca	1 capo
coniglio selvatico, volpe	3 capi
beccaccino, tortora	2 capi
alzavola, canapiglia, fischione, moretta, moriglione, beccaccia	3 capi
germano reale, marzaiola, quaglia, cornacchia grigia, cornacchia nera	5 capi
starna	2 capi
fagiano	3 capi
colombaccio, allodola	10 capi
<u>ghiandaia, merlo</u>	<u>20 capi*</u>
cesena, tordo bottaccio, tordo sassello	30 capi

* Fino alla terza domenica di settembre esclusa, per il merlo il carniere massimo giornaliero per cacciatore è di cinque capi.